

# CEDAS ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Srl

Via R. Burchietti, 14 50018 Scandicci Firenze

Tel. 055255963 fax 0552578361 e-mail [cedas@cedascommercialisti.it](mailto:cedas@cedascommercialisti.it)

## DECRETO RILANCIO

(Proroghe e sospensione versamenti imposte e contributi)

### PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTI GIÀ SOSPESI

Ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL Rilancio, i **versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sospesi** per effetto di precedenti provvedimenti in materia di gestione e contenimento dell'emergenza Covid-19, potranno essere effettuati senza sanzioni e interessi:

- (a) entro il **16 settembre 2020** in unica soluzione;
- (b) oppure mediante **rateizzazione**, fino ad un **massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 16 settembre 2020** (e le successive entro il 16 di ogni mese);
- (c) in ogni caso, non spetta il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Nella seguente tabella sono riepilogati i versamenti che rientrano nella suddetta proroga.

Tipo di versamento	Scadenza originaria	Scadenza disposta da precedenti provvedimenti di sospensione	Nuova scadenza disposta dal DL Rilancio
Per i settori più colpiti dall'emergenza (art. 61 DL 18/2020): <ul style="list-style-type: none"><li>• IVA</li><li>• ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato</li></ul>	marzo 2020 (per IVA)  marzo e aprile 2020 (per gli altri versamenti)  marzo, aprile, maggio e	31 maggio 2020  o max 5 rate mensili di pari importo senza interessi  (30 giugno 2020 per fe-	16 settembre 2020  o max 4 rate mensili di pari importo senza interessi
<ul style="list-style-type: none"><li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li><li>• premi INAIL</li></ul>	giugno 2020 (per federazioni sportive)	derazioni sportive)	

<p>Per imprenditori, artisti e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</li> <li>• IVA</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>• premi INAIL</li> </ul>	<p>marzo 2020</p>	<p>31 maggio 2020 o max 5 rate mensili di pari importo senza interessi</p>	<p>16 settembre 2020 o max 4 rate mensili di pari importo senza interessi</p>
<p>Per imprenditori, artisti e professionisti che hanno avuto una riduzione di fatturato almeno pari al 33% o al 50% (a seconda del volume di ricavi o compensi del 2019) nei mesi di marzo e/o aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</li> <li>• trattenute relative all'addizionale regionale e comunale</li> <li>• IVA</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>• premi INAIL</li> </ul>	<p>aprile e maggio 2020</p>	<p>30 giugno 2020 o max 5 rate mensili di pari importo senza interessi (al ricorrere delle condizioni poste dall'art.18 del DL 23/2020)</p>	<p>16 settembre 2020 o max 4 rate mensili di pari importo senza interessi</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute di acconto su redditi di lavoro autonomo e provvigioni da parte dei percettori che hanno chiesto al sostituto di non operare le ritenute sui propri compensi al ricorrere delle condizioni previste dal DL 23/2020</li> </ul>	<p>aprile-giugno 2020 (per compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio)</p>	<p>31 luglio 2020 o max 5 rate mensili di pari importo senza interessi (al ricorrere delle condizioni poste dall'art.19 DL 23/2020)</p>	<p>16 settembre 2020 o max 4 rate mensili di pari importo senza interessi</p>

## SOSPENSIONE VERSAMENTI DA AVVISI BONARI O CONTROLLO FORMALE

Ai sensi dell'art. 144 del DL Rilancio, i **versamenti**, anche rateali, dovuti in base ad **avvisi bonari** emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni o del controllo formale, nonché quelli dovuti in base alle comunicazioni di liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione

separata:

- (a) **in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;**
- (b) sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16 settembre 2020** o in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- (c) non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

## SOSPENSIONE VERSAMENTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 149 del DL Rilancio, sono **prorogati al 16 settembre 2020** (con facoltà di versamento in massimo quattro rate mensili di pari importo a decorrere da tale data e senza rimborso di somme già eventualmente versate) i termini di versamento delle **somme, anche rateali**, i cui **termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, dovute a seguito dei seguenti atti:

- (a) accertamento con adesione;
- (b) conciliazione giudiziale;
- (c) accordo di mediazione;
- (d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- (e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- (f) atti di recupero di crediti di imposta;
- (g) avvisi di liquidazione a seguito di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni;
- (h) definizioni agevolate (c.d. "pace fiscale") di PVC (art. 1 DL119/2018), atti di accertamento, di adesione e inviti al contraddittorio (art. 2 DL 119/2018), chiusura delle liti pendenti (art. 6 DL 119/2018) e regolarizzazione di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 7 DL 119/2018);
- (i) acquiescenza.

Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate che scadono al di fuori del periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio.

L'art. 154 stabilisce inoltre una ulteriore sospensione dei termini dei versamenti:

- (a) derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione da **accertamenti esecutivi** delle Entrate, da **avvisi di addebito dell'Inps**, da **atti di accertamento delle Dogane** e da **atti esecutivi emessi dagli enti locali**;
- (b) scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 agosto 2020** (in luogo del precedente termine del 31 maggio 2020 previsto dal DL Cura Italia);

i quali devono essere effettuati **entro il 30 settembre 2020** (in luogo del precedente 30 giugno 2020 previsto dal DL Cura Italia).

Infine, le **rate** riguardanti la **rottamazione dei ruoli** (artt. 3 e 5 DL 119/2018) e il **saldo e stralcio** degli omessi versamenti (art. 1, comma 184 e ss. L.145/2018) che scadono nel corso del **2020** potranno essere pagate entro il **10 dicembre 2020**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CEDAS ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SRL**